

# COMUNE DI USSASSAI

## Provincia di Nuoro

### PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE  
ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE  
SISTEMAZIONE PIAZZA SAN LORENZO - D.M. DEL 18-01-2022  
PROGETTO DI COMPLETAMENTO

### CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Data: Maggio 2022

ALL. M

L'Amministrazione Comunale

Il Responsabile Del Servizio Tecnico  
Ing. Flavia Marci

**PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO**

**MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE,  
ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE ED  
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SISTEMAZIONE PIAZZA  
SAN LORENZO – PROGETTO DI COMPLETAMENTO**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO**

Ing. Flavia Marci

**CAPITOLATO SPECIALE  
PER L'APPALTO DA ESPERIRE SU PROGETTO  
ESECUTIVO POSTO A BASE DI GARA**

**Appalto di esecuzione  
dei lavori**

**RIFERIMENTI NORMATIVI**

- Decreto correttivo al nuovo Codice dei Contratti (D.Lgs. 19.4.2017 n. 56)
- Nuovo Codice dei Contratti (D.Lgs. 18.4.2016 n. 50) e successive modifiche e integrazioni;
- Legge n. 2248 del 1865: (legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F) per quanto in vigore;
- D.Lgs. n. 81/2008: (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
- D.P.R. 207/2010 (Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE ove applicabile;
- Capitolato Generale d'Appalto: (Ministero dei lavori pubblici - Decreto 19 aprile 2000, n. 145 - Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici) per quanto in vigore.

## 1 PREMESSA

La Stazione Appaltante intende procedere all'affidamento, mediante procedura aperta, dell'appalto per l'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessarie inerenti la realizzazione dell'intervento di **“MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE, ABBATIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO -SISTEMAZIONE PIAZZA SAN LORENZO – PROGETTO DI COMPLETAMENTO”** definiti nel progetto definitivo-esecutivo posto a base di gara.

Il presente Capitolato Speciale, unitamente ai suoi allegati, costituisce parte integrante e sostanziale degli elaborati del progetto esecutivo posto a base della gara, e contiene tutte le condizioni di carattere generale e speciale regolanti la gestione dell'appalto.

## 2 OGGETTO DELL'APPALTO

L'oggetto del presente appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione delle opere previste nel progetto esecutivo dei lavori di **“MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE, ABBATIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO -SISTEMAZIONE PIAZZA SAN LORENZO – PROGETTO DI COMPLETAMENTO”** ricadenti nel Comune

di Ussassai (Nu).

Le prescrizioni contenute nel presente documento valgono anche per l'eventuale esecuzione delle varianti al progetto nei limiti delle normative vigenti. A base dell'appalto è la progettazione progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, Direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale.

L'appalto è finalizzato all'esecuzione dei lavori di **“MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE, ABBATIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO -SISTEMAZIONE PIAZZA SAN LORENZO – PROGETTO DI COMPLETAMENTO”** necessari alla realizzazione dell'intervento in oggetto, come descritto dagli elaborati costituenti il progetto esecutivo.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo posto a base di gara, con i relativi allegati e particolari costruttivi, del quale l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Trova sempre applicazione l'articolo 1374 del Codice civile (*Integrazione del contratto*).

## 2.1 DESIGNAZIONE DELLE OPERE E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'intervento oggetto dell'appalto comprende la realizzazione **“MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE, ABBATIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO -SISTEMAZIONE PIAZZA SAN LORENZO – PROGETTO DI COMPLETAMENTO”**

In particolare, la soluzione progettuale adottata prevede la realizzazione delle opere meglio esplicitate dalla relazione tecnica allegata al progetto esecutivo, tese alla riqualificazione della piazza San Lorenzo attraverso il rifacimento della piazza in oggetto, con particolare attenzione ai problemi di messa in sicurezza e di accessibilità, nonché all'efficientamento energetico degli impianti e dei servizi a rete.

La forma e le dimensioni di tali opere risultano meglio specificate nel progetto esecutivo posto a base di gara. In fase di realizzazione dell'opera, qualora si riscontrasse discordanza tra i vari elaborati di progetto non riscontrata in sede di gara, vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato, meglio rispondente ai criteri di buona tecnica impiantistica ed esecutiva e comunque secondo le valutazioni insindacabili del Direttore dei Lavori.

## 2.2 CORRISPETTIVO DELL'APPALTO E CATEGORIE DEI LAVORI

L'importo complessivo dell'appalto ammonta a € 67.432,50 (sessantasettequattrocentrentadueo/50) così suddiviso:

**Tabella 1 - Quadro Economico di Appalto**

1) Importo esecuzione lavori a misura	€ 65.632,50
2) Oneri per attuazione piani di sicurezza	€ 1.800,00
<b>IMPORTO TOTALE</b>	<b>€ 67.432,50</b>

L'importo contrattuale è costituito dalla somma dei seguenti importi:

- 2.a) Importo per l'esecuzione dei lavori di cui al punto 1) del Quadro Economico, al quale deve essere applicato il ribasso percentuale sul medesimo importo offerto dall'aggiudicatario in sede di gara;
- 2.b) importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 2) del Quadro Economico, che non è soggetto ad alcun ribasso di gara, ai sensi del punto 4.1.4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 ed agli artt. 16 e 22 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.

Ai suddetti importi deve essere aggiunta l'IVA.

Ai sensi dell'articolo 61 del D.P.R.. n. 207 del 2010 e in conformità all'allegato «A» al predetto D.P.R., i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere:

- **Categoria prevalente E18\_ Arredamenti con elementi acquistati dal mercato, Giardini, Parchi gioco, Piazze e spazi pubblici all'aperto (incidenza sul totale pari al 100%);**

### **3 MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

Il contratto è stipulato “a misura” come definito al comma 5-bis dell’art 59 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche: per le prestazioni a misura il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva dei lavori eseguiti. Per le prestazioni a misura il contratto fissa i prezzi invariabili per l’unità di misura.

Il comma 2, dell’art.36 del D.Lgs. 50/2016, è oggetto di deroga, fino al 31 dicembre 2021, in base ai commi 2,3,4 dell’art.1 del 76/2020, il quale riporta:

*“2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:*

*a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro;*

*b) procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitati, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l’affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Le stazioni appaltanti danno evidenza dell’avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l’indicazione dei soggetti invitati*

*3. Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Per gli affidamenti di cui al comma 2, lettera b), le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono, a loro scelta, all’aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso.*

*Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono*

*all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2 -bis e 2 -ter , del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.*

*4. Per le modalità di affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrono particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93”*

La procedura si svolgerà attraverso affidamento diretto avente ad oggetto l'appalto per la **“MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE, ABBATIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO -SISTEMAZIONE PIAZZA SAN LORENZO”**, al fine di affidare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza, la Ditta che svolgerà l'intervento in oggetto, di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) e del D.Lgs. 50/2016 s.m.i, come modificato dalla legge n. 120/2020 (legge semplificazioni) di conversione del dl 76/2020. nella scelta del contraente mediante affidamento diretto ai sensi dell'art.1 comma 2, lettera a) del D.L. 76/2020, convertito in legge 120/2020 (Legge semplificazioni), secondo quanto previsto all'art. 36 e all'art. 63 del D. Lgs. 50/2016, in quanto trattasi di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro.

In relazione a quanto disposto dall'art. 36 comma 9 bis del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. si procederà all'aggiudicazione dei lavori di cui trattasi con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato ai sensi del comma 5 bis dell'art. 59 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. mediante offerta di ribasso sull'elenco dei prezzi.

Il contratto tra la Stazione Appaltante e l'impresa aggiudicataria sarà stipulato dopo l'espletamento dei seguenti adempimenti:

- Proposta di aggiudicazione da parte della commissione giudi


#### **4 PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI E TEMPO UTILE PER LA LORO ULTIMAZIONE**

#### 4.1 CONSEGNA LAVORI

La Stazione Appaltante procederà alla consegna dei lavori entro 45 giorni dalla data della stipula del contratto, ferma restando la facoltà della Stazione Appaltante di disporre la consegna in via d'urgenza.

Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il Direttore dei Lavori fissa un nuovo termine perentorio; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

La verifica e materializzazione definitiva sul terreno delle opere e di tutti i manufatti fondamentali necessari per un corretto sviluppo della esecuzione delle parti in cui è suddivisibile il lavoro, dovranno essere concluse almeno giorni dieci (10) prima dell'inizio delle lavorazioni; entro tale termine l'Impresa dovrà presentare per il benestare alla D.L. gli elaborati grafici costruttivi delle opere rilevate, una dettagliata distinta di tutte le forniture unitamente alle specifiche di tutte le apparecchiature necessarie per la esecuzione dell'opera, assumendone con ciò la piena ed incondizionata responsabilità.

Entro 15 **giorni** dalla data del verbale di consegna, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio cronoprogramma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa. Il documento deve consistere nella rielaborazione, con finalità operative, di quello presentato in sede di gara d'appalto, e del quale deve mantenere le impostazioni e le tempistiche salvo modeste modificazioni di carattere operativo, che comunque devono essere ritenute migliorative dal Direttore dei Lavori e da questo ultimo formalmente accettate.

Tale programma deve riportare per ogni lavorazione le previsioni circa il periodo di esecuzione, deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione.

Da tale elaborato dovranno risultare:

- a) la suddivisione in gruppi esecutivi delle opere appaltate, conforme alle modalità previste nell'offerta tecnica presentata in fase di gara;
- b) la data di apertura dei singoli cantieri, con l'indicazione degli impianti e mezzi d'opera che verranno impiegati;
- c) l'ordine, il ritmo e le modalità di approvvigionamento dei materiali da costruzione, di eventuali tubazioni, pezzi speciali ed apparecchi;
- d) la dettagliata descrizione, ubicazione ed indicazione della possibile produzione giornaliera di tutti gli impianti e mezzi d'opera che si prevede di impiegare, e, in particolare, degli impianti per posa delle condotte, la produzione dei calcestruzzi, la provenienza dei materiali per la confezione dei calcestruzzi stessi, con risultati di prove preliminari eseguite con i detti materiali, le modalità del trasporto del calcestruzzo dagli impianti di confezione alle varie zone d'impiego.

Tale programma dovrà indicare in dettaglio i tempi di esecuzione delle singole opere in modo tale che siano direttamente rilevabili le quantità dei lavori e l'ammontare presunto, parziale e progressivo dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. Esso dovrà

rispettare tutti i condizionamenti derivanti dalla applicazione delle norme particolari riportate nel Contratto quali prove sui calcestruzzi, acquisizione delle cave, delle difficoltà insite nell'esecuzione dei vari lavori, in relazione alla particolare situazione geomorfologica locale e dovrà tenere altresì debito conto delle necessarie sospensioni e rallentamenti dei lavori in dipendenza dei fattori climatici e delle condizioni atmosferiche e dell'interferenza dei lavori con le opere esistenti e con quelle da realizzare.

Il programma dovrà tenere conto anche dei tempi occorrenti per l'impianto di cantiere e per ottenere dalle competenti autorità le eventuali concessioni, licenze e permessi di qualsiasi natura e per ogni altro lavoro preparatorio prima dell'inizio effettivo dei lavori.

La Direzione Lavori avrà la facoltà di accettare l'elaborato proposto, ovvero di richiedere all'Impresa tutte quelle modifiche che a proprio giudizio ritenesse necessarie per il regolare andamento dei lavori e per il loro graduale e sollecito sviluppo.

Costituirà condizione di accettazione del cronoprogramma proposto dall'appaltatore la previsione dell'esecuzione dell'intera opera per lotti funzionali, ciascuno con una precisa data di scadenza per la sua ultimazione.

Ognuna di queste scadenze costituisce termine improrogabile per il completamento di ciascun lotto funzionale in cui viene articolata l'esecuzione dell'opera.

Il programma dei lavori è impegnativo per l'Impresa, mentre nessuna responsabilità può discendere alla Direzione Lavori per l'approvazione data per quanto concerne l'idoneità e l'adeguatezza dei mezzi e dei provvedimenti che l'Impresa intenderà adottare per la condotta dei lavori; si conviene pertanto che, verificandosi in corso d'opera errori od insufficienze di valutazione, e così pure circostanze impreviste,

l'Impresa dovrà immediatamente farvi fronte di propria iniziativa con adeguati provvedimenti, salvo la facoltà della Stazione Appaltante di imporre quelle ulteriori decisioni, che a proprio insindacabile giudizio, riterrà necessarie affinché i lavori procedano nei tempi e nei modi convenienti, senza che per questo l'Impresa possa pretendere compensi ed indennizzi di alcun genere, non previsti nel presente C.S.A. Unitamente al programma lavori di cui all'articolo precedente, l'Impresa è tenuta a presentare all'approvazione della Direzione Lavori un elaborato con il dettaglio delle disposizioni e dei provvedimenti particolareggiati che intende attuare per la realizzazione del programma stesso, nonché l'eventuale documentazione atta a garantire, con la dovuta sicurezza, l'avanzamento regolare dei lavori stessi secondo il programma stabilito e la loro completa ultimazione entro il periodo di tempo utile massimo stabilito.

Ogni cambiamento al programma approvato dovrà essere sottoposto per iscritto alla Direzione Lavori e avere il benestare di quest'ultima. La Stazione Appaltante si riserva inoltre la facoltà di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio, senza che l'Impresa possa rifiutare e chiedere speciali compensi.

#### **4.2 ORDINE E REGOLARITÀ DEI LAVORI**

Le opere appaltate dovranno essere sviluppate secondo un ordine preordinato tale che, oltre a garantire la loro completa ultimazione e funzionalità nel termine stabilito, consenta anche, ove richiesto dalla Stazione Appaltante, l'anticipata e graduale entrata in esercizio di parti autonome delle opere.

L'Impresa è espressamente tenuta a condurre i lavori in modo da eseguire opere complete e funzionali ed assicurare che lo svolgimento delle varie lavorazioni avvenga in maniera ordinata e razionale.

Durante il corso dei lavori l'Impresa è tenuta ad informare la Direzione Lavori sullo stato del programma in atto e su quello progressivamente da sviluppare per il regolare completamento dei lavori. Nessuna opera potrà essere iniziata senza il benestare della Direzione Lavori e prima che la stessa abbia approvato i disegni costruttivi particolareggiati dell'opera medesima.

L'Impresa dovrà demolire e rifare a sue spese tutte quelle opere che non siano conformi ai disegni costruttivi particolareggiati approvati dalla Direzione Lavori, oppure eseguiti senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti e accettati dalla Direzione Lavori.

Il mancato rispetto delle scadenze stabilite nel cronoprogramma accettato non consente l'accreditamento del finanziamento e quindi costituisce grave danno per la Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante, pertanto, attiverà immediatamente le procedure di cui all'art. 108 commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e, qualora sussistano le condizioni ivi previste, procederà con la risoluzione del contratto nel caso si verifichi un ritardo superiore ai 18 giorni rispetto ai termini stabiliti nel cronoprogramma per l'ultimazione dell'opera.

#### **4.3 TEMPO UTILE**

Fatto salvo il minor tempo offerto dall'aggiudicatario in sede di gara (ove previsto), il tempo utile per ultimare tutti i lavori di esecuzione delle opere compresi nell'appalto è fissato in **60 (sessanta) giorni** naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Nel calcolo del tempo si è tenuto conto delle ferie contrattuali.

#### **5 ANTICIPAZIONE**

Verrà corrisposta all'appaltatore un'anticipazione pari al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale, alle condizioni e con le modalità di cui all'art. 35 c. 18 del D.Lgs. n. 50/2016. L'anticipazione sarà recuperata per quota di S.A.L..

#### **6 LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI**

##### **6.1 ESECUZIONE DEI LAVORI**

Durante il corso dei lavori l'impresa avrà diritto a pagamenti in acconto ogni qualvolta l'importo netto dei lavori eseguiti, comprensivo della quota relativa agli oneri per la sicurezza e a quelli di capitolato, detratti le ritenute di legge, il recupero pro quota della anticipazione e gli acconti eventualmente già corrisposti, raggiunge l'importo di **€ 15.000,00 euro (euro quindicimila/00)**.

Il compenso a corpo relativo agli oneri di sicurezza e a quelli di capitolato verrà liquidato, sentito il coordinatore per la sicurezza in esecuzione, in quote proporzionali all'importo netto dei lavori contabilizzati.

Il pagamento degli acconti sarà effettuato con l'emissione dei certificati di pagamento entro sette giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i **trenta giorni** a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso.

Qualsiasi ritardo nel pagamento degli acconti non darà diritto alla impresa di sospendere o rallentare i lavori né di richiedere lo scioglimento del contratto, avendo essa soltanto il diritto al pagamento degli interessi secondo quanto appresso disposto, con esclusione di ogni altra indennità o compenso.

Qualora il certificato di pagamento delle rate di acconto non sia emesso entro il termine sopra stabilito per causa imputabile alla Stazione Appaltante spettano all'esecutore gli interessi corrispettivi al tasso BCE maggiorato del 3,5%, fino alla data di emissione di detto certificato. Qualora il ritardo nella emissione del certificato di pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori.

Inoltre, qualora il pagamento della rata di acconto non sia effettuato entro il termine sopra stabilito per causa imputabile alla Stazione Appaltante spettano all'esecutore gli interessi corrispettivi al tasso al tasso BCE maggiorato del 3,5%. Qualora il ritardo nel pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo e fino all'effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori.

Nel caso di subappalto con pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 c. 13 del D.Lgs. n. 50/2016, gli interessi di cui al presente articolo sono corrisposti all'esecutore ed ai subappaltatori in proporzione al valore delle lavorazioni eseguite da ciascuno di essi.

Per l'emissione degli stati di avanzamento, la valutazione dei lavori in corso d'opera avverrà con le seguenti pattuizioni particolari ai fini dell'accreditamento in contabilità:

i lavori sono registrati nel libretto delle misure secondo l'avanzamento esecutivo degli stessi e per voci disaggregate (cioè per singole categorie d'opera) appartenenti ai rispettivi "gruppi di categorie omogenee" che compongono l'appalto, delle quali se ne allibra la quota parte eseguita espressa in misura percentuale rispetto all'importo del contratto d'appalto. I lavori saranno annotati in apposito libretto delle misure, sul quale, in rigoroso ordine cronologico di esecuzione, per ogni singola partita o sotto partita contabile in cui l'opera è stata suddivisa, viene registrata la quota percentuale eseguita dell'aliquota relativa alla stessa partita contabile riportata nel Capitolato Speciale di Appalto.

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla DL.

Nel corrispettivo per l'esecuzione degli eventuali lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall'elenco dei prezzi unitari.

Gli oneri di sicurezza (OS), per la parte a misura sono valutati sulla base dei prezzi di cui all'elenco allegato al capitolato speciale, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo.

Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel Registro di contabilità, gli importi relativi alle voci riguardanti impianti e manufatti, per l'accertamento

della regolare esecuzione dei quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori e tali documenti non siano stati consegnati alla DL. Tuttavia, la DL, sotto la propria responsabilità, può contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione del prezzo, in base al principio di proporzionalità e del grado di pregiudizio. La liquidazione di tali oneri è subordinata all'assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione. Non saranno tenuti in alcun conto i lavori eseguiti irregolarmente ed in contravvenzione agli ordini di servizio della Direzione dei Lavori e non conformi al contratto.

Dall'importo complessivo calcolato come innanzi saranno volta per volta dedotti, oltre il ribasso contrattuale:

- a) Il recupero progressivo della anticipazione, se erogata;
- b) una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell'art. **30** c.5-bis del D.Lgs. n. 50/2016 da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale;
- c) l'ammontare dei pagamenti in conto già precedentemente corrisposti e gli eventuali crediti della Stazione Appaltante verso l'impresa per somministrazioni fatte e per qualsiasi altro motivo, nonché la penalità in cui l'impresa fosse incorsa, per danni ed altri motivi similari.

Qualora i lavori vengano sospesi su disposizione della Stazione Appaltante verrà emesso uno stato di avanzamento qualunque sia l'importo maturato alla data della sospensione.

L'ultimo stato di avanzamento sarà pagato qualunque sia il suo ammontare salvo che i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 80 % (ottanta per cento) dell'importo contrattuale. In tale evenienza può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto, ma non superiore al 95 % (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale.

Non può essere emesso alcuno stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5 % (cinque per cento) dell'importo contrattuale medesimo. L'importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi del presente articolo.

Le somme residue per lavori eseguiti e non liquidabili per clausole di contratto entro il termine di scadenza, nonché i compensi per l'espletamento della gestione provvisoria, potranno essere corrisposte, a giudizio del Responsabile del Procedimento, dietro presentazione di idonea polizza fideiussoria che copra l'intero importo liquidato, IVA compresa, e che preveda espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.

I manufatti ed i materiali portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e possono essere sempre rifiutati dal Direttore dei Lavori per difetti di costruzione (art. 18 D.M. 145/2000). Nessun compenso sarà riconosciuto all'impresa per l'impiego di attrezzature e mezzi d'opera necessari per il ripristino e la sistemazione di opere che risultassero non eseguite a perfetta regola d'arte.

L'interesse annuo che verrà riconosciuto all'impresa per somme anticipate resta stabilito nella misura del tasso legale vigente.

## **6.2 PAGAMENTI A SALDO**

Il conto finale dei lavori è redatto entro **sessanta giorni** dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.

Col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di 30 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.

Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

Il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo è emesso entro trenta giorni dall'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute di legge, nulla ostando, è pagata, previa presentazione di garanzia fideiussoria secondo le modalità previste dall'art. 103, c.6 del D.Lgs. n. 50/2016, in conformità allo schema tipo 1.4 di cui al D.M. n. 123 del 12.3.2004, rilasciata esclusivamente da Istituto Bancario o Compagnia Assicuratrice autorizzata, con autentica notarile della firma del garante.

Se il pagamento della rata di saldo avviene in ritardo rispetto al termine stabilito ai commi precedenti per causa imputabile alla Stazione Appaltante, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali.

Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al precedente comma, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.

## **7 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

Ai sensi della disposizione di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010, come successivamente modificata, l'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

A tal fine tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto dovranno essere registrati sui conti correnti indicati dall'Appaltatore quali conti correnti dedicati alle commesse pubbliche.

L'Appaltatore inoltre deve dichiarare il nominativo della persona delegata ad operare sul già menzionato conto.

L'Appaltatore si obbliga a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante qualsiasi modifica relativa ai dati sopra riportati, fermo restando che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso e di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari costituisce causa di risoluzione del contratto.

Gli strumenti di incasso e di pagamento utilizzati dovranno riportare i seguenti codici:

**C.U.P.:** \_\_\_\_\_ **CIG:** \_\_\_\_\_ ;

## 8 SOSPENSIONI E PROROGHE

Qualora cause di forza maggiore, eccezionali condizioni climatiche avverse od altre circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori, d'ufficio, anche su segnalazione dell'appaltatore può ordinare, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016 la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale.

Rientrano tra le circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 nei casi in cui si verifichi il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione e nei casi di bonifica e/o messa in sicurezza di siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori come previsto all'art. 107 c.2 del D.Lgs. n. 50/2016. Rientra tra le ragioni di pubblico interesse l'interruzione dei finanziamenti disposta con legge dello Stato, della Regione e della Provincia autonoma per sopravvenute esigenze di equilibrio dei conti pubblici.

L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere, con domanda motivata, proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dal responsabile del procedimento, sentito il Direttore dei Lavori, purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto.

A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale l'appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad una situazione meteorologica sfavorevole, se non eccezionale rispetto all'andamento climatico medio nella zona dei lavori.

## 9 PENALI IN CASO DI RITARDO

- 1) Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, la Stazione Appaltante avvierà il procedimento di cui all'art. 108, comma 4 D.Lgs. n. 50/2016. Per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata una penale del **1,00 %o (1/0 per mille)** dell'importo netto contrattuale.
- 2) La penale, nella stessa misura percentuale di cui al precedente punto, trova applicazione anche in caso di ritardo:
  - a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la Stazione Appaltante non si avvalga della consegna parziale.  
Qualora la Stazione Appaltante si avvalga della facoltà di frazionare la consegna dei lavori in più volte con successivi verbali di consegna parziale (quando la natura o l'importanza dei lavori o dell'opera lo richieda) e in caso di urgenza, l'esecutore comincia i lavori per le sole parti già consegnate, restando inteso che la data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.
  - b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;

- c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
  - 3) La penale irrogata ai sensi del precedente punto 2, lettera a), è disapplicata e, se già addebitata, restituita, qualora l'appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori.
  - 4) L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il **10 per cento** dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale il R.P. procede alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art.108 del D.Lgs. n. 50/2016. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.
- L'art.108, è oggetto di deroga in base all'art. 5, comma 4, del dl 76/2020 (decreto semplificazioni) convertito in L. 120/2020, che riporta:

*“Nel caso in cui la prosecuzione dei lavori, per qualsiasi motivo, ivi incluse la crisi o l’insolvenza dell’esecutore anche in caso di concordato con continuità aziendale ovvero di autorizzazione all’esercizio provvisorio dell’impresa, non possa procedere con il soggetto designato, né, in caso di esecutore plurisoggettivo, con altra impresa del raggruppamento designato, ove in possesso dei requisiti adeguati ai lavori ancora da realizzare, la stazione appaltante, previo parere del collegio consultivo tecnico, salvo che per gravi motivi tecnici ed economici sia comunque, anche in base al citato parere, possibile o preferibile proseguire con il medesimo soggetto, dichiara senza indugio, in deroga alla procedura di cui all’articolo 108, commi 3 e 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la risoluzione del contratto, che opera di diritto, e provvede secondo una delle seguenti alternative modalità:*

- a) procede all’esecuzione in via diretta dei lavori, anche avvalendosi, nei casi consentiti dalla legge, previa convenzione, di altri enti o società pubbliche nell’ambito del quadro economico dell’opera;*
- b) interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara come risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento dei lavori, se tecnicamente ed economicamente possibile e alle condizioni proposte dall’operatore economico interpellato;*
- c) indice una nuova procedura per l’affidamento del completamento dell’opera;*
- d) propone alle autorità governative la nomina di un commissario straordinario per lo svolgimento delle attività necessarie al completamento dell’opera ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e contrattuali originariamente previsti, l’impresa subentrante, ove possibile e compatibilmente con la sua organizzazione, prosegue i lavori anche con i lavoratori dipendenti del precedente esecutore se privi di occupazione”.*

## **10 MODALITA’ DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE**

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del presente C.S.A. tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente capitolo, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Ai sensi dell'art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016 qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura non inferiore al 5 per cento, si applicano i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario disciplinati dal medesimo articolo. Ai sensi dell'art. 205 c.2 del D.Lgs. n. 50/2016 l'importo complessivo delle riserve non può in ogni caso essere superiore al 15 per cento dell'importo contrattuale e, inoltre, non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che, ai sensi dell'art. 26 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016, sono stati oggetto di verifica.

Ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 50/2016 le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile, nell'ipotesi in cui non risultino possibili altri rimedi alternativi. Qualora l'importo oggetto della concessione o rinuncia sia superiore a **€ 200.000**, è acquisito il parere dell'avvocatura che difende la Stazione Appaltante o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. La proposta di transazione può essere formulata sia dal soggetto aggiudicatario che dal dirigente competente, sentito il responsabile unico del procedimento.

La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, non risolte così come precedentemente descritto, è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro del Tribunale di Lanusei. E' esclusa la competenza arbitrale di cui all'art. 209 del D.Lgs. n. 50/2016.

L'organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante.

## **11 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO**

L'eventuale ritardo imputabile all'appaltatore del rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori o delle scadenze esplicitamente fissate dal programma temporale superiore a dieci gg (10) giorni naturali consecutivi, imputabile all'appaltatore, produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione Appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.

La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per compiere i lavori o produrre eventuali osservazioni e in contraddittorio con il medesimo, ai sensi dell'art. 108, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016.

Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'articolo 9, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine

assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al punto precedente del presente articolo.

Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione Appaltante si riverrà sulla garanzia fideiussoria e, inoltre, se necessario, potrà trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti. Verranno applicate, comunque, le norme del codice civile sulla risoluzione per inadempimento e sul conseguente risarcimento danni.

Le condizioni di risoluzione del contratto, durante il periodo di sua efficacia, sono dettate dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 106, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 il contratto può essere modificato senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

- a) le soglie fissate all'articolo 35 D.Lgs. n. 50/2016;
- b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto. Tuttavia, la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.

Fuori dai casi di cui al punto precedente, la Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

In caso di risoluzione del contratto per reati e decadenza della qualificazione o per grave inadempimento verranno applicate dalla S.A. le disposizioni contenute all'art. 108 commi 6, 7, 8 e 9 del D. Lgs 50/2016, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi.

In caso di fallimento dell'appaltatore o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. **108** commi 2,3,4 e 5 o di recesso ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la Stazione Appaltante si avvarrà della procedura prevista dall'art. 110, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016, così come modificato dalla L.55 DEL 14/06/2019.

Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.Lgs n. 50/2016.

La Stazione Appaltante ha il diritto di recedere in qualunque momento dal contratto, previo pagamento di quanto stabilito dal comma 1 dell'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e con le modalità di cui ai successivi commi del predetto articolo.

L'art.108, è oggetto di deroga in base all'art. 5, comma 4, del dl 76/2020 (decreto semplificazioni) convertito in L. 120/2020, che riporta:

*“Nel caso in cui la prosecuzione dei lavori, per qualsiasi motivo, ivi incluse la crisi o l'insolvenza dell'esecutore anche in caso di concordato con continuità aziendale ovvero di autorizzazione*

*all'esercizio provvisorio dell'impresa, non possa procedere con il soggetto designato, né, in caso di esecutore plurisoggettivo, con altra impresa del raggruppamento designato, ove in possesso dei requisiti adeguati ai lavori ancora da realizzare, la stazione appaltante, previo parere del collegio consultivo tecnico, salvo che per gravi motivi tecnici ed economici sia comunque, anche in base al citato parere, possibile o preferibile proseguire con il medesimo soggetto, dichiara senza indugio, in deroga alla procedura di cui all'articolo 108, commi 3 e 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la risoluzione del contratto, che opera di diritto, e provvede secondo una delle seguenti alternative modalità:*

- a) procede all'esecuzione in via diretta dei lavori, anche avvalendosi, nei casi consentiti dalla legge, previa convenzione, di altri enti o società pubbliche nell'ambito del quadro economico dell'opera;*
- b) interpellà progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara come risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori, se tecnicamente ed economicamente possibile e alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato;*
- c) indice una nuova procedura per l'affidamento del completamento dell'opera;*
- d) propone alle autorità governative la nomina di un commissario straordinario per lo svolgimento delle attività necessarie al completamento dell'opera ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e contrattuali originariamente previsti, l'impresa subentrante, ove possibile e compatibilmente con la sua organizzazione, prosegue i lavori anche con i lavoratori dipendenti del precedente esecutore se privi di occupazione”.*

## **12 PROVE DI FUNZIONAMENTO – CONSEGNA PROVVISORIA**

L'impresa aggiudicataria comunicherà alla Stazione Appaltante la data in cui le opere saranno pronte e funzionanti ed in contraddittorio con i rappresentanti di questa verranno eseguite le prove di funzionamento per quanto riguarda i sottoservizi.

La Stazione Appaltante si riserva di effettuare, nel corso delle prove, tutti i possibili controlli a spese dell'impresa appaltatrice, per determinare la rispondenza delle opere alle caratteristiche dell'offerta.

Tutti i collegamenti provvisori e qualunque altra opera provvisoria che dovesse rendersi necessaria in sede di prova, saranno ad esclusivo onere e carico dell'impresa.

Di tutte le prove e controlli verrà redatto preciso verbale; qualora il loro esito non risultasse favorevole, esse saranno ripetute sino ad esito favorevole, essendo a totale carico della impresa tutte le sostituzioni, riparazioni, aggiunte e quanto altro necessario per dare le opere perfettamente funzionanti.

Ad esito favorevole di tutte le prove, previo conseguimento di tutte le autorizzazioni necessarie, le opere verranno prese in consegna provvisoria dalla Stazione Appaltante mediante l'emissione del certificato.

L'impresa appaltatrice, in sede di consegna provvisoria, dovrà rimettere alla Stazione Appaltante tutti i disegni aggiornati (as buildt).

Eventuali ritardi che dovessero verificarsi per l'esito sfavorevole anche di una sola prova, saranno penalizzati con le modalità previste dal presente C.S.A.

### **13 PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI**

La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.

Qualora la Stazione Appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.

Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

La presa di possesso da parte della Stazione Appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dei Lavori o per mezzo del R.U.P. in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

Qualora la Stazione Appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamarne la consegna ed è altresì tenuto alla manutenzione fino al collaudo.

### **14 MODALITA' E TERMINI PER IL COLLAUDO**

Ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 il certificato di collaudo è redatto secondo le modalità previste negli artt. 215 e ss del D.P.R. n. 207/2010 e entro il termine perentorio di sei mesi dalla consegna definitiva delle opere, fatto salvo il caso di particolare complessità dell'opera, in cui il termine può essere elevato fino a un anno. Il certificato ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante può effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente C.S.A., nei disciplinari tecnici e nel contratto.

Nei casi di cui all'art. 215 c. 4 del DPR 207/2010 il collaudo in corso d'opera è obbligatorio e viene effettuato con le modalità di cui al Capo II\_ "Visita e procedimento di collaudo" del D.P.R.207/2010.

### **15 SUBAPPALTO**

In materia di subappalto si applicano le vigenti disposizioni di legge ed in particolare l'art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, il decreto del MITT 10 novembre 2016, n. 248 e l'art. 1, comma 18, decreto-legge n. 32/2019, convertito dalla legge n. 55/2019.

Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono scorporabili o subappaltabili a scelta del concorrente, ferme restando le prescrizioni del presente capitolo e l'osservanza dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e del decreto del MIT 10 novembre 2016, n. 248, come di seguito specificato:

- a) ai sensi dell'art. 105 c.5 del D.Lgs. n. 50/2016 è consentito il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori constituenti strutture, impianti e opere speciali, di cui all'art. 2 del decreto del MITT 10 novembre 2016, n. 248, se di importo superiore al 15% dell'importo totale dei lavori in appalto, qualora l'appaltatore non sia in possesso di adeguata qualificazione. L'eventuale subappalto delle suddette opere può essere affidato con i limiti di cui all'art.105 c.5 del D.Lgs. n. 50/2016 e non può essere suddiviso, salvo ragioni obiettive. Resta ferma la possibilità di scorporo e affidamento a un mandante (RTI verticale);

- b) L'art. 1, comma 18, decreto-legge n. 32/2019, convertito dalla legge n. 55/2019 prevede che: "Nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 31 dicembre 2020, in deroga all'articolo 105, comma 2, del medesimo codice, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 105, il subappalto è indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non può superare la quota del 40 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. È vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori per una quota superiore al 30 per cento, in termini economici, dell'importo dei lavori della stessa categoria prevalente;
- c) i lavori delle categorie generali diverse da quella prevalente, nonché i lavori costituenti strutture, impianti e opere speciali, di cui all'art. 2 del decreto del MITT 10 novembre 2016, n. 248, di importo superiore al 10% dell'importo totale dei lavori oppure a 150.000,00 euro, a tale fine indicati nel bando, devono essere obbligatoriamente subappaltati, qualora l'appaltatore non abbia i requisiti per la loro esecuzione; il subappalto deve essere richiesto e autorizzato unitariamente con divieto di frazionamento in più subcontratti o sub affidamenti per i lavori della stessa categoria;
- d) i lavori appartenenti a categorie specializzate (serie «OS») dell'allegato «A» al D.P.R.207/2010, diverse da quella prevalente, che **non costituiscono** strutture, impianti e opere speciali di cui all'art. 2 del decreto del MITT 10 novembre 2016, n. 248, indicati nel bando di gara, se di importo superiore al 10% dell'importo totale dei lavori oppure a euro 150.000,00, possono essere realizzati dall'appaltatore anche se questi non sia in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; essi possono altresì, a scelta dello stesso appaltatore, essere scorporati per essere realizzati da un'impresa mandante oppure realizzati da un'impresa subappaltatrice qualora siano stati indicati come subappaltabili in sede di offerta.

L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, alle seguenti condizioni:

- a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
- b) che l'appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione, società o consorzio.
- c) che l'appaltatore, unitamente al deposito del suddetto contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, trasmetta a quest'ultima:
  - la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo, deve essere sottoscritta e proveniente dal subappaltatore;

- una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
  - un Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) del subappaltatore, positivo ed in corso di validità;
- d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del D.Lgs. n.159/2011, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora l'importo del contratto di subappalto sia superiore ad € 150.000,00, l'appaltatore deve produrre alla Stazione Appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al D.Lgs. n. 159/2011; resta fermo che il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, qualora per l'impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 67 del D.Lgs. suindicato.

Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione Appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrono giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a € 100.000,00, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della metà. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

- a) l'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;
- b) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
- c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori in subappalto:
  - la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza trimestrale e, in ogni caso, alla conclusione dei lavori in subappalto, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;

- copia del proprio piano operativo di sicurezza di cui all'art. 89 c. 1 lett h) del D.Lgs. n. 81/2008.

Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consorili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a € 100.000,00 e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.

L'incidenza della manodopera per il presente appalto è pari a 12,718% dell'importo dei lavori al netto della sicurezza e resta quantificato in € 65.253,74.

I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto, pertanto, il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.

È fatto obbligo all'affidatario di comunicare alla Stazione Appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

È fatto obbligo all'affidatario di depositare i subcontratti di cui all'art. 105, comma 3, lett. c-bis) del D.Lgs. 50/2016 alla Stazione Appaltante ..... “contestualmente alla stipula del contratto d'appalto”.

### **15.1 RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO**

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

Il Direttore dei Lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza, ai sensi dell'art.92 del decreto legislativo n° 81/2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto legge 29 aprile 1995, n° 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n° 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Ai sensi dell'articolo 35, commi da 28 a 30, della legge 4 agosto 2006, n. 248, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore dell'effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.

La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo al subappaltatore, che gli adempimenti di cui sopra connessi con le prestazioni di lavoro dipendente affidati in subappalto sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo al subappaltatore fino all'esibizione da parte di quest'ultimo della predetta documentazione.

Gli importi dovuti per la responsabilità solidale di cui sopra non possono eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore.

## **15.2 PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI**

Ai sensi dell'art. 105 c. 13 del D.Lgs. n. 50/2016 la Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cattimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti dal medesimo articolo.

Negli altri casi l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione Appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti ai medesimi subappaltatori o cattimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

## **15.3 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E VICENDE SOGGETTIVE DELL'ESECUTORE DEL CONTRATTO**

Ai sensi dell'art.105 c.1 del D.Lgs. n. 50/2016 il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Con riferimento alle cessioni di azienda e agli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici si applicano le norme di cui agli artt. 2498 c.c. e ss., ferma restando la necessità delle comunicazioni di cui all'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, nonché della documentazione del possesso dei requisiti di qualificazione. Prima dei due adempimenti suddetti, le vicende soggettive del soggetto esecutore non hanno singolarmente effetto nei confronti della Stazione Appaltante.

Nei sessanta giorni successivi la Stazione Appaltante potrà opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 1 produrranno, nei confronti delle stazioni appaltanti, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche nei casi di trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore di cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni, e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori, nei cui confronti risultino estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure che si trovino in regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilità di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

## **15.4 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE IN MATERIA RETRIBUTIVA, PREVIDENZIALE E ASSICURATIVA**

Ai sensi dell'art. 105 c.9 del D.Lgs. n. 50/2016, l'appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori. L'appaltatore si obbliga, inoltre, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

L'appaltatore è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'appaltatore, il subappaltatore, nonché i soggetti titolari di subappalti e cottimi di importo inferiore al 2% o a 100.000,00 euro devono inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

Nel caso in cui dal DURC acquisito per il pagamento dei SAL risulti un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il R.d.P. trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente alla inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per tali inadempienze viene disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile. (art. 30 c. 5 del D.Lgs. n. 50/2016).

In ogni caso sull'importo netto progressivo dei lavori sarà operata una ritenuta pari allo 0,5 % (zero virgola cinque per cento). Tali ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del

conto finale dopo l'approvazione del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del DURC. (art. 30 c. 5 e 5-bis del D.Lgs. n. 50/2016).

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, si applicherà quanto contenuto all'art. 30 c. 6 del D.Lgs. n. 50/2016.

L'Appaltatore si obbliga ad osservare le clausole nazionali e provinciali sulle casse Edili ed Enti Scuola, ove dovute.

L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori:

- una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto applicato ai lavoratori dipendenti, ai sensi dell'art. 90 comma 9 lettera b) del D.Lgs. n. 81/2008 nel testo vigente;
- copia della denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile competente per il territorio in cui si svolgono i lavori.

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, deve predisporre e consegnare alla Stazione Appaltante, il piano operativo di sicurezza di cui all'art. 89 comma 1 lettera h del D.Lgs. n. 81/2008 o eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento.

Le imprese subappaltatrici sono obbligate a fornire alla Stazione Appaltante, per il tramite dell'appaltatore, prima dell'inizio dei rispettivi lavori:

- una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto applicato ai lavoratori dipendenti, ai sensi dell'art. 90 comma 9 lettera b) del D.Lgs. n. 81/2008 nel testo vigente;
- copia della denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile competente per il territorio in cui si svolgono i lavori.
- copia del piano di cui all'art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008.

Le imprese esecutrici ma non subappaltatrici (quali le imprese fornitrici in opera di materiali finiti) sono obbligate a fornire alla Stazione Appaltante, per il tramite dell'appaltatore, prima dell'inizio dei rispettivi lavori:

- un certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, completo delle eventuali necessarie abilitazioni di cui al D.M. 22 gennaio 2008 n. 37, ai sensi dell'art. 90 comma 9 lettera a) del D.Lgs. n. 81/2008 nel testo vigente;
- una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto applicato ai lavoratori dipendenti, ai sensi dell'art. 90 comma 9 lettera b) del D.Lgs. n. 81/2008 nel testo vigente;
- copia del piano di cui all'art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008.

I lavoratori autonomi sono obbligati a fornire alla Stazione Appaltante, per il tramite dell'appaltatore, prima dell'inizio dei rispettivi lavori:

- un certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, completo delle eventuali necessarie abilitazioni di cui al D.M. 22 gennaio 2008 n. 37, ai sensi dell'art. 90 comma 9 lettera a) del D.Lgs. n. 81/2008 nel testo vigente.

Ai sensi e per effetto dell'art. 36 bis, comma 3, della legge 4 agosto 2006, n. 248, i datori di lavoro debbono munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia,

contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

Ai sensi e per effetto dell'art. 36 bis, comma 4, della legge 4 agosto 2006, n. 248, i datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui al comma 3 mediante annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del Lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Ai fini del presente comma, nel computo delle unità lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 3.

Per quanto riguarda l'inadempienza retributiva o il ritardo nel pagamento dei lavoratori del subappaltatore, il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 30, comma 6 D.lgs. n. 50/2016, inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante pagherà anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105 D.Lgs. n. 50/2016.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cotti di cui all'articolo 105 citato, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante tratterà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti

previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

In caso di formale contestazione da parte dell'Appaltatore in ordine ai mancati pagamenti il RUP provvederà all'inoltro alla Direzione Provinciale del Lavoro delle richieste e delle contestazioni, per gli ulteriori necessari accertamenti.

### **15.5 VERIFICHE PERIODICHE DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA**

Ai sensi dell'art. 105 c.9 del D.Lgs n. 50/2016 ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio il DURC in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

Ai sensi dell'art. 30 c.5 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora da tali documenti risultino inadempienze contributive a carico dell'appaltatore o di uno o più subappaltatori, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 30 c.5-bis del D.Lgs. n. 50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,5%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Sulle somme trattenute l'impresa non avrà diritto ad interessi e non potrà opporre eccezione alcuna, né avrà titolo ad alcun risarcimento danni.

Al fine di consentire alla Stazione Appaltante la tempestiva effettuazione delle richieste di DURC, l'appaltatore dovrà farsi parte attiva e diligente nel comunicare al Responsabile del Procedimento tutti i dati necessari, relativi sia allo stesso appaltatore che alle eventuali imprese subappaltatrici.

### **16 OBBLIGHI IN MATERIA DI ASSUNZIONI OBBLIGATORIE**

La società aggiudicataria, così pure la società incaricata della progettazione, è assoggettata alle disposizioni di cui alla legge 68/1999, salvo che non si trovi nelle condizioni che escludono tale obbligo.

### **17 DOMICILIO DELL'APPALTATORE**

*1* - L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'art. 2 del Capitolato Generale d'Appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

*2* - L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'art. 3 del Capitolato Generale d'Appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.

*3* - Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione Appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'art. 4 del Capitolato Generale d'Appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione Appaltante.

*4* - La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del presente C.S.P. in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.

L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.

5 - Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante del nuovo atto di mandato.

## **18 CAUZIONE DEFINITIVA**

In conformità all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 l'appaltatore dovrà costituire la cauzione definitiva nella misura ed in conformità di quanto stabilito dalla *lex specialis*.

## **19 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

La Stazione Appaltante dichiara, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 2016/679/UE e della L. 196/2003 e s.m.i., che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse alla realizzazione dell'intervento. L'Operatore economico incaricato ha l'obbligo di prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali della Stazione Appaltante ed autorizza la Società medesima al trattamento dei dati personali ai fini dello svolgimento delle attività connesse all'affidamento del presente incarico e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

## **20 RISERVATEZZA**

L'Appaltatore è obbligato a prestare la propria attività con correttezza e buona fede ed è inoltre obbligato a mantenere riservati i dati e le informazioni dei quali venga in possesso e comunque a conoscenza nell'esecuzione dei lavori.

L'appaltatore è comunque obbligato a non divulgare in alcun modo ed in qualsiasi forma e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari per l'esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dal codice per la protezione dei dati personali.

## **21 SPESE CONTRATTUALI E REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO**

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese contrattuali di bollo, registro, nonché i tributi di qualsiasi genere connessi alla stipula del contratto.

Il corrispettivo dovuto all'Appaltatore sarà soggetto all'imposta sul valore aggiunto e, pertanto, in sede di stipula del contratto si chiederà l'eventuale applicazione dell'imposta di registro a tassa fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86.

## **22 DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO**

La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

L'appaltatore dà atto fin da ora, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposita dichiarazione sottoscritta dal medesimo e anche dal R.U.P., consentiranno l'immediata esecuzione dei lavori.

L'Appaltatore è obbligato ad accettare tutti i controlli, mettendo a disposizione il personale ed i mezzi d'opera necessari, che la Stazione Appaltante intenderà effettuare, avvalendosi dell'ufficio di Direzione lavori, formato sia con tecnici interni sia da professionisti esterni, al fine di verificare la regolarità dei capisaldi e dei tracciamenti, la qualità dei materiali e delle apparecchiature approvvigionati, la conformità ai patti contrattuali delle opere eseguite, il rispetto delle misure di sicurezza e dei tempi programmati, nonché il rispetto degli obblighi in materia retributiva, previdenziali ed assicurativa.

### **23 NORME DI SICUREZZA GENERALI**

I lavori appaltati devono svolgersi in condizione di permanente sicurezza ed igiene, e nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro, in particolare del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull'Appaltatore, restandone sollevata la Stazione Appaltante, nonché il personale da quest'ultima preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

L'appaltatore predisponde, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L'appaltatore e le altre imprese esecutrici come sopra dette sono obbligati ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 81/2008 (con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti all'allegato XIII dello stesso decreto legislativo) nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

### **24 PIANI DI SICUREZZA E RELATIVA ATTUAZIONE**

L'Impresa si obbliga a presentare alla Stazione Appaltante contestualmente al progetto esecutivo il Piano di Coordinamento e Sicurezza redatto nel rispetto delle prime indicazioni contenute nell'allegato al Progetto Preliminare predisposto dalla Stazione Appaltante, tenendo conto delle particolari tecniche produttive o costruttive nonché dallo sviluppo delle lavorazioni e delle ditte – subappaltatrici e non – impiegate nelle varie fasi di lavorazione.

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, deve predisporre e consegnare alla Stazione Appaltante il piano operativo di sicurezza di cui all'art. 89 c. 1 lettera h) D.Lgs. n. 81/ 2008 e successive modifiche ed integrazioni o eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento.

Il piano operativo di sicurezza, redatto con riferimento allo specifico cantiere, costituisce piano complementare e di dettaglio al piano di sicurezza e di coordinamento e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Anche tutte le altre imprese esecutrici (imprese subappaltatrici e imprese fornitrice di materiali direttamente in opera) devono predisporre il proprio piano operativo di sicurezza, redatto con riferimento allo specifico cantiere, che deve essere trasmesso al coordinatore per l'esecuzione prima dell'inizio dei rispettivi lavori.

L'appaltatore e le altre imprese esecutrici (imprese subappaltatrici e imprese fornitrice di materiali direttamente in opera) nonché i lavoratori autonomi sono obbligati ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e messo a disposizione da parte della Stazione Appaltante, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e successive e modifiche ed integrazioni.

Le imprese esecutrici possono presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione proposte motivate di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza di coordinamento, ove ritengano di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza.

In merito all'accoglimento o al rigetto delle proposte presentate, il coordinatore si pronuncia tempestivamente con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere. Le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.

L'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

Prima della consegna dei lavori l'appaltatore deve trasmettere il piano di sicurezza e di coordinamento a ciascuna delle altre eventuali imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi, i quali devono fornire esplicita accettazione del piano stesso.

L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese esecutrici operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle varie imprese esecutrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il Piano Operativo di Sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

L'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione, da responsabilità civile verso terzi durante l'esecuzione dei lavori e per garanzia di manutenzione.

Detta polizza dovrà essere stipulata secondo lo Schema tipo di cui al D.M. n. 31 del 19.01.2018, e dovrà essere rilasciata, con autentica notarile della firma del garante, esclusivamente da Istituto Bancario o Compagnia Assicuratrice autorizzata o dagli Intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del D.Lgs. 01.09.1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o permanente attività di rilascio di garanzie, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998.

La copertura decorre dalla data di effettivo inizio dei lavori, che dovrà essere comunicata alla società assicuratrice a cura dell'appaltatore.

Con riferimento al suddetto schema tipo 2.3, Sezione A – “Copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro esecuzione”:

- per la **Partita 1** – Danni di esecuzione, la somma assicurata deve corrispondere all'importo complessivo di aggiudicazione dei lavori; l'appaltatore contraente è successivamente tenuto a far aggiornare, mediante comunicazione alla società assicuratrice, la somma assicurata inserendo gli importi relativi a variazioni dei prezzi contrattuali, perizie suppletive, compensi per lavori aggiuntivi o variazioni del progetto originario per le opere oggetto del contratto: € .....
- per la **Partita 2** – danni alle Opere preesistenti, la somma assicurata deve essere pari a € 10.000,00 (euro diecimila);
- per la **Partita 3** – demolizioni e sgomberi, la somma assicurata deve essere pari a € 60.000 (euro sessantamila);

Con riferimento al suddetto schema tipo 2.3, Sezione B – “Copertura assicurativa della responsabilità civile durante l'esecuzione delle opere”:

- il massimale dovrà essere pari al 5% della somma assicurata per le opere nella sezione A di cui sopra, con un minimo di € 500.000,00 (cinquecentomila/00) ed un massimo di € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) art. 103 c. 7 del D.Lgs n. 50/2016.

La copertura assicurativa deve comprendere esplicitamente: i danni a cose dovuti a vibrazioni; i danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi di appoggio o di sostegni in genere; i danni a cavi e condutture sotterranee. La polizza di cui al presente articolo dovrà inoltre prevedere sempre ai sensi dell'art. 103 c. 7 del D.Lgs n. 50/2016 una garanzia di manutenzione della durata di 24 mesi, decorrenti dalle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione e comunque non oltre dodici mesi dall'ultimazione dei lavori, che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

In caso di raggruppamenti temporanei ai sensi dell'articolo 48 del D.Lgs n. 50/2016 si applica l'articolo art.103 c. 10 del medesimo nuovo codice degli appalti.

## 26 REVISIONE PREZZI

Ai sensi dell'art. 106 c. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 non si procede alla revisione prezzi e non trova applicazione

l'art. 1664, primo comma, del codice civile.

Resta ferma l'applicazione del medesimo art. 106, comma 1, lettere b) e c).

## **27 VARIAZIONE DEI LAVORI**

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro il limiti stabiliti dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

## **28 DANNI DI FORZA MAGGIORE**

I danni di forza maggiore, al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l'esecutore stesso, saranno accertati con la procedura e le modalità di seguito descritte:

- a) l'esecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento;
- b) l'esecutore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti;
- c) Appena ricevuta la denuncia di cui al p.to a), il direttore dei lavori procede, redigendone processo verbale alla presenza dell'esecutore, all'accertamento:
  - 1) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
  - 2) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
  - 3) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
  - 4) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
  - 5) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

L'indennizzo, per quanto riguarda i danni alle opere, è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione, valutati ai prezzi e alle condizioni di contratto.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

Nessun compenso è dovuto per danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d'opera. Sono a carico esclusivo dell'impresa i lavori occorrenti per rimuovere le materie per smottamenti del terreno per qualunque causa scoscese nei cavi e durante gli scavi anche in zone disagiate, da qualsiasi causa prodotte, anche eccezionale, compresi gli afflussi di acque meteoriche o sotterranee di qualunque intensità, nonché le piene, anche improvvise e straordinarie, dei corsi d'acqua prossimi ai lavori ed ai cantieri.

L'impresa, oltre alle modalità esecutive prescritte per ogni categoria di lavori, è obbligata ad impiegare ed eseguire tutte le opere provvisionali ed usare tutte le cautele ritenute a suo giudizio indispensabili per la buona riuscita delle opere, per la loro manutenzione e per garantire da eventuali danni o piene sia le attrezzature di cantiere che le opere stesse.

I materiali approvvigionati in cantiere ed a più d'opera, come pure le tubazioni, pezzi speciali ed apparecchiature di qualsiasi tipo, nonché eventuali manufatti prefabbricati, sino alla loro completa messa in opera ed a prove e rinterro eseguiti, rimarranno a rischio e pericolo dell'impresa per qualunque causa di deterioramento o perdita e potranno essere sempre rifiutati se al momento dell'impiego non saranno più ritenuti idonei dalla Direzione dei Lavori.

In particolare, non verranno comunque riconosciuti, anche se determinati da causa di forza maggiore, i danni che dovessero verificarsi nella costruzione delle opere, ove l'impresa non avesse scrupolosamente osservato quanto esplicitamente prescritto in merito nel Capitolato Speciale; in questo ultimo caso l'impresa sarà tenuta anzi a ripristinare a suo carico e spese anche eventuali materiali forniti dalla Stazione Appaltante.

## **29 NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE**

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato Speciale di appalto, nei disciplinari tecnici e prestazionali e negli elaborati grafici del progetto esecutivo.

Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, e procede al controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche, in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti.

Si applicano gli artt. 16 e 17 del Capitolato Generale d'Appalto.

## **30 OSSERVANZA DELLE LEGGI, DEI REGOLAMENTI E DEL CAPITOLATO GENERALE DEI LAVORI PUBBLICI**

L'impresa è soggetta all'osservanza completa delle condizioni stabilite dal D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche e per quanto applicabili dalla legge sui lavori pubblici 20.03.1865 n° 2248 all. F, dalle norme del D.P.R. n. 207/2010 nelle parti ancora in vigore, dal Capitolato Generale di cui al D.M. LL.PP. n 145 del 19.04.2000, e ss.mm.ii le cui disposizioni prevarranno su quelle dello schema di contratto e del Capitolato Speciale in caso di difformità delle stesse.

## **31 ONERI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE**

Con riferimento agli oneri di cui al Capitolato Generale d'Appalto e al Regolamento Generale approvato con D.P.R. n. 207/2010, (nelle parti vigenti), nonché a quanto previsto dall'attuazione di tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, che risultano a carico dell'appaltatore e già compensati nei prezzi delle lavorazioni, si specifica che:

1. l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri di cui all'art. 32 comma 4 lett. e) del D.P.R. n. 207/2010) contempla fra l'altro lo sgombero dei cantieri con rimozione di tutti i residui, a lavori ultimati e prima del collaudo, secondo le disposizioni della D.L.;
2. i rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili contemplano, fra l'altro, l'esecuzione di tutti i tracciamenti, rilievi piano-altimetrici e di dettaglio sia degli assi delle condotte che dei manufatti in genere, compresi tutti i necessari smacchiamenti, tagli di alberi, estirpazione di ceppaie, ecc. che possano occorrere, anche su motivata richiesta del Direttore dei Lavori, del

R.U.P. e degli organi di collaudo, compresa la messa a disposizione del personale, degli attrezzi e degli strumenti necessari, anche al fine della verifica e controllo delle opere, della contabilità e collaudo dei lavori.

Pertanto, l'appaltatore, all'atto della consegna dei lavori, dovrà sollecitamente eseguire, a sua cura e spese, e per tutte le opere:

- a) livellazione di precisione destinata a porre capisaldi di quota, secondo il tracciato previsto in sede progettuale e con le varianti eventualmente introdotte dalla direzione lavori appoggiandosi, per le quote altimetriche, ai capisaldi e picchetti di rilievo che verranno concordati con la direzione lavori ed ai quali farà riferimento; a prova dell'adempimento di tale obbligo verranno messe a disposizione della direzione dei lavori le monografie dei capisaldi ed i libretti di campagna;
- b) rilievo planimetrico tacheometrico (con il metodo delle coordinate ortogonali piane) secondo il tracciato previsto in sede progettuale e con le varianti eventualmente introdotte dalla direzione lavori, destinato a porre capisaldi planimetrici in corrispondenza dei vertici, appoggiandosi a riferimenti catastali e fornendo le relative monografie; i risultati di detto rilievo saranno riportati su mappe catastali, fornite a cura e spese dell'appaltatore, che saranno man mano consegnate integre alla direzione lavori per procedere al controllo delle operazioni relative alle espropriazioni e/o servitù.

L'appaltatore assumerà comunque ogni responsabilità della perfetta corrispondenza del tracciamento eseguito sul terreno e quello trasferito sulle mappe catastali, rimanendo a suo carico ogni eventuale onere per tutte quelle modifiche, rifacimenti e varianti che potrebbero derivare per la non corrispondenza di quanto sopra;

- c) picchettazione, a mezzo tacheometro, tra vertice e vertice, in contraddittorio con la direzione lavori in modo che la retta congiungente le teste dei picchetti sia a compenso delle piccole variazioni del piano di campagna tra picchetto e picchetto;
- d) canneggiate, in andata e ritorno, a mezzo canne metriche (o fettucce se ammesso dalla direzione lavori) tra picchetto e picchetto;
- e) livellazione, a mezzo livello, in andata e ritorno, tra le teste dei singoli picchetti;
- f) consegna alla direzione lavori, non appena completati gli adempimenti sopradetti:
  - delle mappe catastali di cui al comma b) sulle quali saranno riportate, per ogni particella catastale attraversata, le distanze dell'asse della condotta dagli esistenti confini catastali, distanze misurate lungo i confini delle singole particelle;
  - dei piani particellari (lucido, ricavato dalle mappe, di una striscia larga meno di 100 metri in asse al tracciato) in scala 1:2000 e di profili di scala 1:200 dei singoli tronchi, secondo le disposizioni della direzione lavori, tenuto presente il programma dei lavori presentato dall'impresa ed approvato dalla stessa direzione lavori;
  - dei piani quotati a curve di livello, in scala variabile 1:500÷1:200 secondo le richieste della direzione lavori, interessanti l'impianto e la ubicazione di tutte le opere comprese le opere esistenti in corrispondenza delle quali sono previsti degli interventi;

- dei disegni costruttivi particolareggiati, in scala variabile 1:20÷1:10, secondo le richieste della direzione lavori, interessanti tutte le opere compresa l'ubicazione dei pezzi speciali e apparecchi e relative quote, caratteristiche temporali, ecc.;
- delle mappe catastali e dei piani particellari di cui si è detto, per i profili 1:200 degli eventuali scarichi.

La Stazione Appaltante si riserva di controllare sia preventivamente, sia durante l'esecuzione dei lavori, le operazioni di tracciamento eseguite dall'appaltatore; resta però espressamente stabilito che qualsiasi eventuale verifica da parte della Stazione Appaltante e dei suoi delegati non solleverà in alcun modo la responsabilità dell'appaltatore, che sarà sempre, a tutti gli effetti, unico responsabile.

L'appaltatore dovrà porre a disposizione della Stazione Appaltante il personale ed ogni mezzo di cui questa intenda avvalersi per eseguire ogni e qualsiasi verifica che ritenga opportuna. Resta anche stabilito che l'appaltatore resta responsabile dell'esatta conservazione in sito dei capisaldi e picchetti che individuano esattamente il tracciato delle opere. In caso di spostamento e asportazione per manomissione o altre cause, l'appaltatore è obbligato, a totale suo carico, a ripristinare gli elementi del tracciato nella primitiva condizione servendosi dei dati in suo possesso.

Nei tronchi dove l'impresa deve eseguire scavi di sbancamento lungo la condotta, l'impresa stessa dovrà anche eseguire, a sua cura e spese, oltre quanto specificato in precedenza, ed in corrispondenza, di ogni picchetto:

- canneggiata, a mezzo canne metriche, per rilievo della occorrente sezione trasversale;
- consegna alla direzione lavori dei disegni risultanti da tali rilievi in scala da 1:200 a 1:50.

Resta infine stabilito che l'impresa nell'eseguire i tracciati dovrà, previ contatti con le Amministrazioni interessate effettuare saggi, per verificare l'esistenza nel sottosuolo di eventuali servizi pubblici: cunicoli di fogna, tubazioni di gas o d'acqua, metanodotti o oleodotti, cavi elettrici, telegrafici e telefonici o altri ostacoli che comunque possano essere interessati dalla esecuzione dei lavori.

L'appaltatore non potrà chiedere compensi o indennità di sorta per tutti gli oneri che possano derivare da quanto specificato, nel presente articolo.

Tali operazioni topografiche e grafiche saranno effettuate da personale qualificato ritenuto idoneo dalla direzione lavori, a insindacabile giudizio di quest'ultima, entro i termini che verranno assegnati; trascorsi tali termini, si procederà ai sensi dell'art. 108 c.4 del D.Lgs. n. 50/2016.

Il benestare da parte della direzione lavori dei rilievi e dei disegni di esecuzione redatti dall'impresa, non esonera quest'ultima da ogni e qualsiasi responsabilità relativa al normale funzionamento delle opere;

3. l'eventuale custodia dei cantieri installati per la realizzazione delle opere, la quale deve essere affidata a persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata ai sensi dell'art. 22 Legge 646/1982;
4. l'adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni, contempla fra l'altro la costruzione ed il mantenimento, quali parti integranti del cantiere, di adatti baraccamenti per le maestranze col corredo di locali, servizi accessori e servizi igienici sanitari in relazione alle caratteristiche del lavoro.

**Sono inoltre a carico dell'appaltatore gli ulteriori oneri ed obblighi seguenti:**

**A) - Spese**

1. tutte le spese di registro e di bollo, anche per atti di sottomissione aggiuntivi al contratto, documenti contabili, verbali in contraddittorio, ecc.;
2. le spese di pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 5, comma 2, Decreto MITT 2 dicembre 2016;
3. l'anticipazione delle tasse e delle altre spese, quali cauzioni o fideiussioni, per l'ottenimento, prima della realizzazione dei lavori presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione Appaltante (Consorzi, Enti locali, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, di tutti i permessi necessari nonché gli oneri derivanti dalla osservanza di tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e da acquisirsi a cura della Stazione Appaltante prima dell'affidamento;
4. le spese per il prelevamento, la preparazione, la conservazione e l'invio di campioni a laboratori specializzati per prove ed analisi sui materiali e sui componenti di materiali da costruzione forniti dall'impresa, obbligatorie o specificamente previste dal presente schema di contratto e dai disciplinari tecnici;
5. le spese per il prelevamento, la preparazione, la conservazione e l'invio di campioni a laboratori specializzati per prove ed analisi sui materiali e sui componenti di materiali da costruzione forniti dall'impresa, ulteriori rispetto a quelle di cui al punto precedente e ritenute necessarie dalla direzione lavori e/o dall'organo di collaudo per stabilirne l'idoneità;
6. su richiesta della Stazione Appaltante, l'anticipazione delle somme occorrenti per la esecuzione degli allacci elettrici e telefonici per opere previste in progetto;

**B)- Oneri di conduzione del cantiere**

1. l'approvvigionamento di energia elettrica con eventuale allaccio provvisorio di cantiere alla rete di alimentazione del fornitore di energia elettrica, ed in caso di mancato allaccio o di mancanza di tensione in detta rete, con adatti gruppi elettrogeni ad inserzione automatica; dovrà essere disponibile tutta l'energia occorrente per l'alimentazione di tutte le macchine sia del cantiere che degli altri impianti sussidiari, comunque dislocati, restando l'impresa responsabile della piena e continua efficienza della alimentazione;
2. la provvista d'acqua per i lavori, per le prove di funzionamento e di tenuta idraulica e per ogni altra necessità dell'impresa;
3. l'esecuzione dei ponti di servizio e delle punteggiature per la costruzione e riparazione e demolizione dei manufatti e per la sicurezza degli edifici circostanti e del lavoro;
4. lo svolgimento, successivo alla consegna dei lavori delle pratiche necessarie per il rilascio o il rinnovo dei provvedimenti amministrativi necessari all'esecuzione dei lavori e all'esercizio delle opere realizzate;
5. l'ulteriore verifica, prima di dare corso alla loro esecuzione, di tutti i calcoli di stabilità e dei disegni costruttivi delle opere in conglomerato cementizio semplice o armato, normale o precompresso ed in

muratura dei quali l'impresa assume la responsabilità piena ed incondizionata, senza che tale responsabilità possa essere diminuita dall'esame e dall'approvazione della Stazione Appaltante. La direzione dei lavori si riserva di approvare e/o apporre tutte le modifiche che riterrà opportuno ai disegni particolareggiati ed ai calcoli di verifica.

L'impresa non dovrà dare inizio ad alcuna opera per la quale non siano state approvate le verifiche ed i disegni succitati e non le sia stata restituita una copia firmata per definitivo benestare del Direttore dei Lavori;

6. l'organizzazione, in occasione dei getti di calcestruzzo per strutture armate, di quanto necessario per il prelievo dei provini per l'effettuazione dei controlli di accettazione del conglomerato, nonché la diligente custodia dei provini dal momento del prelievo – da effettuarsi alla presenza della direzione lavori, debitamente preavvertita e che curerà l'adeguata etichettatura dei provini – sino alla consegna, sempre a cura dell'appaltatore, al laboratorio ufficiale indicato dal Direttore dei Lavori, unitamente alla richiesta di effettuazione della prova di resistenza a compressione; la richiesta sarà anch'essa predisposta a cura dell'appaltatore, che la sottoporrà alla firma del Direttore dei Lavori;
7. la demolizione e ricostruzione dei muri di confine, il ripristino e il mantenimento delle recinzioni;
8. l'ulteriore verifica, prima di dare corso alla loro esecuzione, di tutti i calcoli e i disegni particolareggiati degli impianti elettrici dei quali l'impresa assume la responsabilità piena ed incondizionata, senza che tale responsabilità possa essere diminuita dall'esame e dall'approvazione della Stazione Appaltante. La direzione dei lavori si riserva di approvare e/o apporre tutte le modifiche che riterrà opportuno ai disegni particolareggiati ed ai calcoli di verifica degli impianti elettrici.
9. L'impresa non dovrà dare inizio ad alcuna opera per la quale non siano stati approvati i calcoli ed i disegni succitati e non le sia stata restituita una copia firmata per definitivo benestare del Direttore dei Lavori.

L'impresa si farà inoltre carico di elaborare e trasmettere alla direzione lavori, a firma di un professionista abilitato, tutta la documentazione occorrente per la denuncia alla ISPESL ed agli altri Enti eventualmente interessati degli impianti elettrici secondo quanto previsto dalla normativa vigente ed in particolare dal D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 (Regolamento di Attuazione L. n. 248/2005) e dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni;

10. la fornitura od il noleggio degli apparecchi di peso e misura o di prova dei materiali, in particolare dell'apparecchiatura per l'esecuzione della prova di costipazione delle terre A.A.S.H.O. modificata, e di densità in situ; delle apparecchiature relative al controllo della produzione dei prefabbricati (bilancia di flessione, vagli, forme per provini ecc.) e di uno sclerometro Schmidt;
11. l'impianto in località da stabilire dalla Direzione Lavori di un ufficio composto di almeno tre locali, ad uso personale di Direzione e Assistenza, munito di servizi igienici, arredato, illuminato, riscaldato e condizionato a seconda delle richieste della Direzione Lavori. La messa a disposizione della direzione lavori, presso il cantiere, di un adeguato mezzo di trasporto per raggiungere tutte le zone interessate dai lavori;

12. l'accesso al cantiere, il libero passaggio nello stesso e nelle opere costruite e in costruzione alle persone dipendenti da qualunque altra impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto ed alle persone che seguono il lavoro per conto diretto della Stazione Appaltante, nonché, a richiesta della direzione lavori, l'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che la Stazione Appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte, dalle quali, come dalla Stazione Appaltante, non potrà pretendere compensi di sorta. Dovrà pure essere concesso senza compenso il transito attraverso i cantieri e sulle strade e piste di servizio ad automezzi della Stazione Appaltante e di altre ditte che lavorano per conto della Stazione Appaltante;
13. tutti gli oneri per mantenere durante i lavori, anche a mezzo di deviazioni, by pass e opere provvisorie, l'efficienza e la continuità di esercizio di altri impianti esistenti e delle condotte esistenti, anche posate in parallelo a breve distanza dalla condotta in progetto, degli impianti di trattamento e/o sollevamento che vengono ad interferire con le opere in appalto, secondo le disposizioni che verranno impartite dalla Direzione dei Lavori. Dovrà inoltre essere garantito il regolare deflusso delle acque e la continuità di esercizio delle strade di ogni specie, delle linee elettriche, telefoniche e telegrafiche, dei passaggi pubblici e privati, degli acquedotti e delle fognature adiacenti all'opera da realizzare, di qualsiasi utenza o proprietà pubblica o privata, rimanendo a carico dell'impresa ogni onere e spesa per eventuali limitazioni ed interruzioni di esercizio e godimento ancorché autorizzate;
14. le segnalazioni diurne e notturne mediante appositi cartelli e fanali nei tratti stradali interessati dai lavori ove abbia a svolgersi il traffico e ciò secondo le particolari norme di polizia stradale di cui al Codice della Strada in vigore;
15. la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, sia stampate su carta fotografica in formato 13x15 sia in formato digitale, nel numero che sarà indicato volta per volta dalla direzione lavori, nonché, a richiesta della D.L., il filmato con la ripresa su videocamera Digitale e trasferimento dello stesso su CD o DVD delle attività lavorative che caratterizzano l'oggetto dell'appalto: in particolare alla consegna, ad ogni avanzamento, alla richiesta di collaudo;
16. in occasione di ogni stato d'avanzamento, su richiesta della direzione lavori, la predisposizione e consegna di due copie cartacee e di una copia su supporto magnetico dei files in formato dwg (o equivalente), dei profili longitudinali delle condotte e dei disegni esecutivi delle opere realizzate.
17. a lavori ultimati e prima della redazione del conto finale, la predisposizione e consegna alla direzione lavori di una copia su supporto magnetico più tre copie cartacee di tutti i disegni definitivi delle opere realizzate, corredate da tre copie delle specifiche tecniche e dei manuali operativi delle apparecchiature montate; in particolare dovranno essere forniti in almeno tre copie gli schemi di tutti gli impianti elettrici ed i disegni dei quadri, nonché la planimetria georeferenziata dei collettori come realizzati.

## **32 CONTROLLI DELL'ENTE FINANZIATORE**

L'appaltatore è impegnato ad accettare i controlli che l'Ente Finanziatore stesso si riserva di disporre in

corso d'opera, nonché ad osservare tutte le norme che regolano l'affidamento del finanziamento.

### **33 CONVENZIONI EUROPEE IN MATERIA DI VALUTA E TERMINI**

Tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante per ogni valore in cifra assoluta indicano la denominazione in euro.

Tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, devono intendersi I.V.A. esclusa.

Tutti i termini di cui al presente C.S.A., se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

### **34 TABELLONI INDICATIVI**

L'impresa si impegna a fornire ed installare, a sua cura e spesa, nella sede dei lavori n° 2 tabelloni di cantiere, in lamiera in ferro di mm 10/10, delle dimensioni di circa metri 2,00.

I tabelloni saranno compilati secondo la normativa imposta nella "Decisione della Commissione 94/342/CEE del 31.05.1994" nonché alla Circolare Ministero LL. PP. 1729/UL del 01.06.1990, e dovranno indicativamente riportare le seguenti informazioni:

- Ente appaltante;
- Ente finanziatore;
- titolo dell'intervento;
- importo generale dell'intervento e l'importo di base d'asta;
- progettista;
- responsabile del procedimento;
- direttore dei Lavori;
- direttore operativo;
- coordinatore della sicurezza in fase di progettazione;
- coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;
- impresa appaltatrice;
- direttore di cantiere;
- subappaltatori.

La bozza dei tabelloni indicativi dovrà essere approvata dal Direttore dei Lavori.

L'impresa si impegna a provvedere all'installazione delle tabelle nella località indicata dal Direttore dei lavori, curando nella collocazione delle stesse la migliore visibilità.

L'impresa, nel caso che le tabelle giunte a destinazione dovessero risultare non in perfette condizioni, è tenuta alla loro sostituzione.

# Sommario

1	<u>PREMESSA</u> .....	3
2	<u>OGGETTO DELL'APPALTO</u> .....	3
<b>2.1</b>	<b><u>DESIGNAZIONE DELLE OPERE E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE</u></b> .....	<b>4</b>
<b>2.2</b>	<b><u>CORRISPETTIVO DELL'APPALTO E CATEGORIE DEI LAVORI</u></b> .....	<b>4</b>
3	<u>MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO</u> .....	5
4	<u>PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI E TEMPO UTILE PER LA LORO ULTIMAZIONE</u> .....	7
<b>4.1</b>	<b><u>CONSEGNA LAVORI</u></b> .....	<b>7</b>
<b>4.2</b>	<b><u>ORDINE E REGOLARITÀ DEI LAVORI</u></b> .....	<b>9</b>
<b>4.3</b>	<b><u>TEMPO UTILE</u></b> .....	<b>10</b>
5	<u>ANTICIPAZIONE</u> .....	10
6	<u>LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI</u> .....	10
<b>6.1</b>	<b><u>ESECUZIONE DEI LAVORI</u></b> .....	<b>10</b>
<b>6.2</b>	<b><u>PAGAMENTI A SALDO</u></b> .....	<b>13</b>
7	<u>TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI</u> .....	13
8	<u>SOSPENSIONI E PROROGHE</u> .....	14
9	<u>PENALI IN CASO DI RITARDO</u> .....	14
10	<u>MODALITÀ DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE</u> .....	16
11	<u>RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO</u> .....	17
12	<u>PROVE DI FUNZIONAMENTO – CONSEGNA PROVVISORIA</u> .....	19
13	<u>PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI</u> .....	19
14	<u>MODALITÀ E TERMINI PER IL COLLAUDO</u> .....	20
15	<u>SUBAPPALTO</u> .....	20
<b>15.1</b>	<b><u>RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO</u></b> .....	<b>23</b>
<b>15.2</b>	<b><u>PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI</u></b> .....	<b>24</b>
<b>15.3</b>	<b><u>DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E VICENDE SOGGETTIVE DELL'ESECUTORE DEL CONTRATTO</u></b> .....	<b>24</b>
<b>15.4</b>	<b><u>OBBLIGHI DELL'APPALTATORE IN MATERIA RETRIBUTIVA, PREVIDENZIALE E ASSICURATIVA</u></b> .....	<b>25</b>
<b>15.5</b>	<b><u>VERIFICHE PERIODICHE DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA</u></b> .....	<b>28</b>
16	<u>OBBLIGHI IN MATERIA DI ASSUNZIONI OBBLIGATORIE</u> .....	28
17	<u>DOMICILIO DELL'APPALTATORE</u> .....	28
18	<u>CAUZIONE DEFINITIVA</u> .....	29
19	<u>TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI</u> .....	29
20	<u>RISERVATEZZA</u> .....	29
21	<u>SPESE CONTRATTUALI E REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO</u> .....	29
22	<u>DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO</u> .....	30

23	<u>NORME DI SICUREZZA GENERALI</u> .....	30
24	<u>PIANI DI SICUREZZA E RELATIVA ATTUAZIONE</u> .....	31
25	<u>ASSICURAZIONE A CARICO DELL'IMPRESA</u> .....	32
26	<u>REVISIONE PREZZI</u> .....	33
27	<u>VARIAZIONE DEI LAVORI</u> .....	33
28	<u>DANNI DI FORZA MAGGIORE</u> .....	33
29	NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE.....	34
30	OSSERVANZA DELLE LEGGI, DEI REGOLAMENTI E DEL CAPITOLATO GENERALE DEI LAVORI PUBBLICI.....	35
31	<u>ONERI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE</u> .....	35
32	<u>CONTROLLI DELL'ENTE FINANZIATORE</u> .....	39
33	<u>CONVENZIONI EUROPEE IN MATERIA DI VALUTA E TERMINI</u> .....	39
34	<u>TABELLONI INDICATIVI</u> .....	39